

VADEMECUM

GESTIONE DEL RISCHIO CORRELATO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2

1. ALCUNE DEFINIZIONI

Con il termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (COrona VIRus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

2. È NECESSARIO AGGIORNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo concreto di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.

Pertanto in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, *non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).*

Rimane fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, rapportandole e, conseguentemente, adeguandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

I Datori di lavoro e i lavoratori devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto.

3. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE I DATORI DI LAVORO DOVREBBERO ADOTTARE, E POTENZIARE, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS?

- Garantire ai lavoratori un'adeguata informazione diffondendo le 10 regole indicate dal Ministero della Salute e fornendo informazioni corrette divulgate esclusivamente da fonti ufficiali ed attendibili
- Garantire un'adeguata pulizia dei locali
- Favorire la scrupolosa e frequente igiene delle mani, mettendo a disposizione detergenti e tutto l'occorrente necessario per garantire tale buona pratica
- Evitare situazioni di affollamento/assembramento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire l'adeguata distanza prevista tra le persone, evitando dunque le cosiddette situazioni "faccia a faccia"
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

4. COME PUÒ UN DATORE DI LAVORO CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS?

Limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, adottando alcune misure ritenute appropriate, qualora possibili anche dal punto di vista organizzativo ed economico, quali:

- Incentivare la modalità di lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “*smart working*”);
- Evitare incontri collettivi in ambienti chiusi, privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa esortare il rispetto del “criterio di distanza *droplet*” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- Regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di ingressi contemporanei o fornendo apposite disposizioni relative al “criterio di distanza *droplet*” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).

5. È NECESSARIO FORNIRE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)?

La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (es. guanti o mascherine) è strettamente conseguente alla Valutazione dei rischi, qualora questa sia necessaria secondo quanto esposto al punto 3.

6. QUANDO È NECESSARIO L’ACQUISTO E LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE E QUALE TIPO DI MASCHERINA È EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?

Esistono diversi tipi di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie con un potere filtrante progressivamente maggiore etichettati come FFP, FFP2, FFP3. Quelle ritenute efficaci nella protezione dal contagio sono le FFP2 ed FFP3.

La FFP1 e le mascherine chirurgiche possono essere utili nell’evitare di trasmettere il virus e non sono assolutamente protettive.

La circolare del Ministero della Salute n° 0005443 del 22/02/2020, indica che le mascherine FFP2 o FFP3 sono previste per:

- Il personale sanitario che è in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19: i DPI utilizzati saranno filtranti respiratori FFP2 (FFP3 per le procedure che generano aerosol);
- Personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti in cui hanno soggiornato casi confermati di COVID-19, prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non sarebbe previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” deve essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

Sulla scorta delle esperienze più recenti, è comunque opinione corrente che l’uso delle mascherine riduce la diffusione del virus.

7. COSA FARE IN CASO DI RISCONTRO DI UN CASO ACCERTATO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE DIPENDENTE?

Nel caso in cui un lavoratore dipendente sia stato ritenuto positivo al Covid-19, il personale sanitario deputato (112) contatterà l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato per avere la corretta collaborazione nell'identificare i **contatti lavorativi da includere nella sorveglianza**.

8. COSA SI INTENDE PER CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE? *(definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)*

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto.

9. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO NEL CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto al SSN ed è **posto in isolamento domiciliare**.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

- Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella "zona rossa".
- Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione AL 112 secondo i protocolli normativi stabiliti.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate dal 112 tutte le procedure già indicate nel punto precedente

10. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO NEL CASO DI UN LAVORATORE ASINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19?

Il lavoratore che ha avuto **contatti stretti** con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto al SSN ed è posto in isolamento domiciliare.

Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con **soggetti asintomatici**.

11. COSA SUGGERIRE IN CASO DI COMPARSA DI SINTOMI DA CONTAGIO?

L'articolo 3 del decreto del 1° marzo 2020 prevede che in caso di comparsa dei sintomi la persona in sorveglianza debba:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pronto soccorso e l'operatore di sanità pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario.

12. È RICHIESTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE PER I SOGGETTI CHE HANNO AVUTO UN CONTATTO STRETTO?

Non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori in quanto tali soggetti sono sorvegliati dagli organismi del SSN a ciò deputati. È, comunque, essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).

13. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE O MALATTIA?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all'INPS.

14. QUANTO TEMPO SOPRAVVIVE IL VIRUS SULLE SUPERFICI?

In base alle informazioni attualmente disponibili sembra che il virus possa sopravvivere anche alcune ore sulle superfici. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

15. COME EFFETTUARE LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI IN CUI HANNO SOGGIORNATO CASI DI COVID-19?

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di Ipoclorito di sodio 0.1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la

rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

- **Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto**, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici

16. QUALI SONO LE REGOLE PER LA DISINFEZIONE/LAVAGGIO DELLE MANI?

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Occorre lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool superiore al 60%).

17. COME GESTIRE IL PERSONALE?

Vengono prospettati, a tal fine, due scenari con le possibili soluzioni:

L'attività lavorativa non può proseguire:

Nell'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa e/o di riceverla è possibile valutare l'adozione di diverse soluzioni per giustificare l'assenza dei lavoratori la cui scelta dipende anche dalle opzioni offerte dal governo:

- Permessi retribuiti
- Ferie
- Periodi di aspettativa
- Accesso alla Cassa integrazione
- Altre previsioni contenute nei C.C.N.L. di settore

L'attività lavorativa può proseguire:

In questo caso, la prestazione lavorativa può in qualche modo essere resa dal lavoratore e ricevuta dal datore di lavoro. I suggerimenti per garantire l'operatività aziendale sono:

- Adozione delle cautele previste nel precedente paragrafo sulla salute e sicurezza del lavoro;
- Lavoro agile, nella duplice forma del telelavoro o dello *Smart working* senza accordo preventivo fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di consegnare l'informativa sui rischi per la sicurezza via email, utilizzando i moduli scaricabili sul sito Inail;
- Orari flessibili;
- DPI igienico sanitarie.

18. COME GARANTIRE LA TUTELA DELLA PRIVACY E LE ESIGENZE DELL'IMPRESA?

Gli aspetti legati alla privacy prevedono un necessario bilanciamento tra:

1) Il diritto alla protezione dei dati personali sensibili del singolo dipendente (rispetto dei principi di minimizzazione, necessità, proporzionalità e limitazione del trattamento dei dati imposti

dalle normative europee e nazionali a tutela dei dati personali delle persone fisiche, necessità del consenso per il trattamento dei dati sensibili).

2) L'esigenza del datore di lavoro di tutelare la salute ed il benessere di tutti i dipendenti, ponendo in essere misure straordinarie per contrastare il Covid-19, che potrebbero anche essere considerate invasive agli occhi dei dipendenti (es. visite mediche per accedere al posto di lavoro, verifiche sugli spostamenti dei dipendenti nelle ultime settimane).

19. QUALI INFORMAZIONI È POSSIBILE RICHIEDERE AI DIPENDENTI/VISITATORI/FORNITORI?

A tal proposito, si segnala il provvedimento del 2 marzo 2020 del Garante della Privacy nel quale è stato reso noto che non saranno tollerate iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati sensibili.

In particolare, il Garante sottolinea:

1. che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nelle zone a rischio, debba comunicarlo alla Asl competente, anche per il tramite del medico di base;
2. che i datori di lavoro debbano pertanto astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa;
3. che, infatti, la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus debba essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato, i quali eserciteranno le attività di accertamento e raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus;
4. che, tuttavia, resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. che, però, in tale quadro il datore di lavoro possa invitare i dipendenti che provengono da zone a rischio, a comunicarlo all'azienda, anche predisponendo canali a ciò dedicati.

Si ritiene, comunque, che il provvedimento del Garante della Privacy debba comunque coordinarsi con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ove all'art. 3, comma 2, lett. d) si legge quanto segue: "*in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, Datore di lavoro, e il Mmg/Pls in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e di fine*".

Riteniamo che la norma debba essere interpretata nel senso che, laddove un dipendente venga messo in quarantena, il datore di lavoro dovrà senz'altro essere informato della circostanza e valutare, di conseguenza, quali provvedimenti adottare anche in ordine al trattamento del dato.

Il presente vademecum, in costante evoluzione con la situazione in corso, redatto dallo staff tecnico-medico della S.I.M. Servizi Integrati Medicina S.r.l. in conformità alle disposizioni ad oggi emanate dal Governo e secondo i protocolli tecnico-sanitari sviluppati dalla letteratura scientifica in materia, ha lo scopo di fornire precipue indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento volte a contrastare la diffusione del virus, nonché le misure di prevenzione per il contagio da COVID-19.